

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: barillari@tpservice.it lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 10/2015

Genova, 01/09//2015

Oggetto: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - L'INPS RIEPILOGA LE NOVITÀ 2015

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, tenuto conto delle numerose e importanti novità 2015 in riferimento al Programma Garanzia Giovani, ha emanato la circolare n.129 del 26 giugno 2015, di riepilogo su tale materia. Nel corso del 2015, nel tentativo di stimolarne l'utilizzo e la diffusione, visti gli scarsi risultati registrati nella prima fase di attuazione, sono stati emanati i decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015, rettificando il precedente decreto 8 agosto 2014, n. 1709.

Ricordiamo che il bando Garanzia Giovani riconosce incentivi economici per le aziende che assumano a tempo pieno o a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro, giovani di età compresa tra i 15 anni e i 29 anni, non occupati e non inseriti in un percorso di studio e formazione, che risultino, al momento dell'assunzione, registrati al portale Garanzia Giovani.

Rapporto di lavoro	Importo per classe di profilazione			
	1.bassa	2.media	3.alta	4.molto alta
Assunzione a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato professionalizzante	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 6.000,00
Assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale di 12 mesi, anche per effetto di proroghe	-	-	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, anche per effetto di proroghe	-	-	€ 1.500,00	€ 2.000,00

N.B. In caso di contratti di assunzione part-time (almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale), gli importi sono riproporzionati alla percentuale del tempo parziale.

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

I contratti agevolabili

La circolare innanzitutto sottolinea come il decreto direttoriale n.11/15 abbia ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, estendendo il bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante, alla somministrazione nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato, purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.

Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.

Riguardo all'apprendistato, tenuto conto che la contrattazione collettiva può prevedere la possibilità, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali, modalità di svolgimento anche a tempo determinato, sono state emanate particolari istruzioni:

- in linea generale, il bonus riconoscibile per l'apprendistato corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi;
- nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

In riferimento al contratto a termine, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi, anche nei casi in cui solo con la proroga si superi tale limite (e per il rapporto complessivamente inteso). Se, sempre mediante proroga, si prolunga la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi (art.5, co.4, come modificato dal decreto direttoriale n.11/15).

Da ultimo, le modifiche 2015 hanno riconosciuto la possibilità di applicare il bonus anche per i giovani assunti in somministrazione.

Cumulo con altre agevolazioni

Il Decreto direttoriale n.11/15 ha stabilito che l'incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori; in relazione agli incentivi all'assunzioni di natura economica o contributiva aventi carattere selettivo (come, ad esempio, l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art.4, co.8-11, L. n.92/12), il bonus concesso è cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali che l'azienda avrebbe dovuto sostenere qualora non avesse beneficiato di alcuna agevolazione.

Pertanto, la circolare Inps n.129/15 evidenzia la possibilità di fruire per lo stesso lavoratore assunto a tempo indeterminato e iscritto a Garanzia Giovani sia dell'esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (limite massimo di p 8.060,00 all'anno) sia del bonus occupazionale Garanzia Giovani.

De minimis

Infine, la circolare Inps ricorda come il decreto direttoriale n.169/15 abbia previsto che gli incentivi della misura "Bonus occupazione" possano essere fruiti anche oltre i limiti de minimis, di cui al Regolamento (Ue) n.1407/13, qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Auspiciando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all'oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**